

TRACCE DI BUSTA PAGA

DAL 1° OTTOBRE 2009

AVVERTENZA: queste tracce vogliono essere di aiuto a chi elabora le buste paga, non comportando peraltro nessuna responsabilità della Cassa Edile in merito alle diverse interpretazioni normative

a) Busta paga con ore di lavoro

Retribuzione Ordinaria:	PAGA ORARIA x h lavoro ordinario
+ Festività:	PAGA ORARIA x h festività
=	IMPONIBILE CASSA EDILE
+ Maggiorazione CAPE su ore Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x 18,50%
+ Maggiorazione Riposi Anni su ore Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x 4,95%
+ Indennità di Mensa (quota soggetta INPS/INAIL):	Quota indennità di mensa soggetta INPS/INAIL x giorni lavorati
+ Indennità di Trasporto	Tutta l'indennità di trasporto
- Contributo CAPE (0,420%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x 0,420%
+ Contributi CAPE soggetti INPS/INAIL (15%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x 1,1190% (1,1640% se apprendista)
=	IMPONIBILE PREVIDENZIALE
- Contributo Previdenziale Lavoratore:	IMPONIBILE PREVIDENZIALE x aliquota
- Recupero contributi CAPE soggetti a INPS/INAIL:	IMPONIBILE CASSA EDILE x 1,1190% (1,1640% se apprendista)
- Contributo PREVEDI a carico operaio	IMPONIBILE TFR del mese x 1% (solo per gli operai che hanno aderito al fondo PREVEDI)
+ Contributi CAPE soggetti IRPEF (0,35%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x 0,350%
=	IMPONIBILE FISCALE LORDO
- Irpef	IMPOSTA AL NETTO DI DEDUZIONI D'IMPOSTA
=	Totale
- Recupero contributi CAPE soggetti IRPEF (0,35%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x 0,350%
+ Indennità di Mensa (quota esente INPS/INAIL):	Quota indennità di mensa non soggetta INPS/INAIL x giorni lavorati
- Accantonamento su ore di Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x 14,20%
- Quota di Adesione Contrattuale (1,024%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x 1,024%
=	NETTO DA PAGARE

PAGA ORARIA = PAGA BASE + CONTINGENZA + INDENNITA' TERRITORIALE + EET + EDR + eventuali Superminimi, Premi di Produzione, Utili effettivi di cottimo
L'INDENNITA' DI MENSA non è soggetta a imponibilità previdenziale né fiscale fino a un massimo di € 5,29 giornalieri (D.Lgs. 02/09/97 n. 314 e successive modifiche)
L'INDENNITA' DI TRASPORTO è interamente soggetta a imponibilità previdenziale e fiscale

LA QUOTA DI CONTRIBUTI CAPE DA ASSOGGETTARE A INPS/INAIL (1,1190% se operaio / 1,1640% se apprendista) è un elemento figurativo della busta paga: serve soltanto ad aumentare l'imponibile previdenziale.

LA QUOTA DI CONTRIBUTI CAPE DA ASSOGGETTARE IRPEF (0,350%) è un elemento figurativo della busta paga: serve soltanto ad aumentare l'imponibile fiscale.

b) Busta paga con ore di lavoro e di malattia

	Retribuzione Ordinaria:	PAGA ORARIA x h lavoro ordinario
+	Festività:	PAGA ORARIA x h festività
=	IMPONIBILE CASSA EDILE	
+	Maggiorazione CAPE su ore Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x 18,50%
+	Maggiorazione Riposi Anni su ore Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x 4,95%
+	Maggiorazione CAPE su tutte le ore di Malattia:	PAGA ORARIA x tutte le h malattia x 18,50%
+	Maggiorazione Riposi annui solo su ore di Carenza:	PAGA ORARIA x h carenza INPS x 4,95% (solo nel caso di malattie NON superiori a 10 gg)
+	Integrazione di Malattia rimborsabile dalla CAPE:	PAGA ORARIA (senza EDR) x 6,66 x coeff. di integrazione rimborsabile dalla CAPE x gg
+	Integrazione di Malattia NON rimborsabile:	PAGA ORARIA (senza EDR) x 6,66 x coeff. di integrazione non rimborsabile x gg
+	Indennità di Mensa (quota soggetta INPS/INAIL):	Quota indennità di mensa soggetta INPS/INAIL x giorni lavorati
+	Indennità di Trasporto	Tutta l'indennità di trasporto
-	Contributo CAPE (0,420%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x 0,420%
+	Contributi CAPE soggetti INPS/INAIL (15%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x 1,1190% (1,1640% se apprendista)
=	IMPONIBILE PREVIDENZIALE	
-	Contributo Previdenziale Lavoratore:	IMPONIBILE PREVIDENZIALE x aliquota
-	Recupero contributi CAPE soggetti a INPS/INAIL:	IMPONIBILE CASSA EDILE x 1,1190% (1,1640% se apprendista)
+	Indennità malattia c/INPS	
-	Contributo PREVEDI a carico operaio	IMPONIBILE TFR del mese x 1% (solo per gli operai che hanno aderito al fondo PREVEDI)
+	Contributi CAPE soggetti IRPEF (0,35%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x 0,350%
=	IMPONIBILE FISCALE LORDO	
-	Irpef	IMPOSTA AL NETTO DI DEDUZIONI D'IMPOSTA
=	Totale	
-	Recupero contributi CAPE soggetti IRPEF (0,35%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x 0,350%
+	Indennità di Mensa (quota esente INPS/INAIL):	Quota indennità di mensa non soggetta INPS/INAIL x giorni lavorati
-	Accantonamento su ore di Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x 14,20%
-	Accantonamento su ore di Malattia:	PAGA ORARIA x tutte le h malattia x 14,20%
-	Quota di Adesione Contrattuale (1,024%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x 1,024%
=	NETTO DA PAGARE	

LA MAGGIORAZIONE RIPOSI ANNI SULLLE ORE DI CARENZA INPS va corrisposta solo per i primi 3 giorni di malattia se la malattia non supera i 10 giorni.
Non va corrisposta se la malattia supera i 10 giorni.

c) Busta paga con ore di lavoro e di infortunio

	Retribuzione Ordinaria:	PAGA ORARIA x h lavoro ordinario
+	Festività:	PAGA ORARIA x h festività
=	IMPONIBILE CASSA EDILE	
+	Maggiorazione CAPE su ore Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x 18,50%
+	Maggiorazione Riposi Anni su ore Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x 4,95%
+	Retribuzione nei giorni di carenza INAIL	RETRIBUZIONE MEDIA giornaliera dei 15 gg precedenti l'infortunio x gg carenza INAIL x 60%
+	Maggiorazione CAPE su tutte le ore di Infortunio:	PAGA ORARIA x h infortunio dal 1° al 3° giorno x 18,50% PAGA ORARIA x h infortunio dal 4° al 90° giorno x 7,40% PAGA ORARIA x h infortunio oltre il 91° giorno x 4,60%
+	Maggiorazione Riposi annui solo su ore di Carenza:	PAGA ORARIA x h carenza INAIL x 2,97%
+	Integrazione di Infortunio rimborsabile dalla CAPE:	PAGA ORARIA (senza EDR) x 5,71 x coeff. di integrazione rimborsabile dalla CAPE x gg
+	Integrazione di Infortunio NON rimborsabile:	PAGA ORARIA (senza EDR) x 5,71 x coeff. di integrazione non rimborsabile x gg
+	Indennità di Mensa (quota soggetta INPS/INAIL):	Quota indennità di mensa soggetta INPS/INAIL x giorni lavorati
+	Indennità di Trasporto	Tutta l'indennità di trasporto
-	Contributo CAPE (0,420%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x 0,420%
+	Contributi CAPE soggetti INPS/INAIL (15%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x 1,1190% (1,1640% se apprendista)
=	IMPONIBILE PREVIDENZIALE	
-	Contributo Previdenziale Lavoratore:	IMPONIBILE PREVIDENZIALE x aliquota
-	Recupero contributi CAPE soggetti a INPS/INAIL:	IMPONIBILE CASSA EDILE x 1,1190% (1,1640% se apprendista)
-	Contributo PREVEDI a carico operaio	IMPONIBILE TFR del mese x 1% (solo per gli operai che hanno aderito al fondo PREVEDI)
+	Contributi CAPE soggetti IRPEF (0,35%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x 0,350%
=	IMPONIBILE FISCALE LORDO	
-	Irpef	IMPOSTA AL NETTO DI DEDUZIONI D'IMPOSTA
=	Totale	
-	Recupero contributi CAPE soggetti IRPEF (0,35%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x 0,350%
+	Indennità di Mensa (quota esente INPS/INAIL):	Quota indennità di mensa non soggetta INPS/INAIL x giorni lavorati
-	Accantonamento su ore di Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x 14,20%
-	Accantonamento su ore di Infortunio:	PAGA ORARIA x h infortunio dal 1° al 3° giorno x 14,20% PAGA ORARIA x h infortunio dal 4° al 90° giorno x 5,70% PAGA ORARIA x h infortunio oltre il 91° giorno x 3,60%
-	Quota di Adesione Contrattuale (1,024%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x 1,024%
=	NETTO DA PAGARE	

IL GIORNO IN CUI SI VERIFICA MATERIALMENTE L'INFORTUNIO va considerato lavorato a tutti gli effetti.

IL PRIMO GIORNO DI INFORTUNIO è quello successivo all'evento.

LA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA dei 15 gg precedenti l'evento va calcolata senza tener conto delle maggiorazioni del 18,50% e del 4,95%.

LA MAGGIORAZIONE RIPOSI ANNI SULLE ORE DI CARENZA INAIL dal 1° novembre 2004 è il 60% dell'aliquota intera, cioè il 60% di 4,95% = 2,97%. Va corrisposta solo per i primi 3 giorni di infortunio.